



COMUNE DI BESENELLO
Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 96
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Servizio di doposcuola ludico-educativo per l'anno scolastico 2026/2027 a favore degli alunni della scuola primaria di Besenello. Avvio del procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e approvazione dell'avviso pubblico, del piano economico-finanziario, dello schema di convenzione e del modello di domanda.

L'anno duemilaventisei il sette del mese di settembre, alle ore 21.00 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è convocata la Giunta comunale composta dai signori:

- 1 Battisti Walter - Sindaco
- 2 Rosa Alessandra - Vicesindaco
- 3 Carpentari Anita - Assessore
- 4 Gecchele Manuele - Assessore
- 5 Vogl Claudio - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **dott.ssa Maria Pia Binelli**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Walter Battisti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Besenello promuove da anni il servizio di doposcuola a favore delle alunne e degli alunni della scuola primaria, quale strumento di sostegno alle famiglie nelle ore immediatamente successive al termine delle lezioni e di presidio del senso di comunità, favorendo la permanenza dei bambini nella scuola del paese.

In Provincia di Trento la filiera dei servizi educativi di conciliazione per minori è normata dalla legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 «Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità»; la legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 prevede inoltre l'intervento finanziario della Provincia a favore degli enti che erogano servizi nel settore dell'assistenza scolastica, fra cui il doposcuola.

Rilevato che per gli anni scolastici precedenti, da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 108 di data 10 settembre 2024, il servizio è stato attivato mediante affidamento a terzi disciplinato da apposito capitolato, e che l'Amministrazione intende ora modificare le modalità organizzative adottando un approccio di co-progettazione ai sensi degli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), in coerenza con il modello già adottato per il servizio di colonia diurna estiva «Estate insieme» con deliberazione della Giunta comunale n. 31 di data 2 aprile 2026.

La partecipazione al servizio è libera e presenta una variabilità significativa da un anno all'altro, con numeri di iscritti non prevedibili ex ante e soggetti a oscillazioni anche in corso d'anno.

tale variabilità, unitamente alla dimensione contenuta del bacino di utenza e all'esigenza di mantenere una tariffa a carico delle famiglie compatibile con la funzione sociale del servizio, determina l'assenza di condizioni di sostenibilità economica per un operatore che intenda erogare il servizio in regime di mercato, ossia in assenza di un sostegno pubblico.

Il servizio presenta pertanto le caratteristiche proprie di un'attività che il mercato, lasciato alle proprie dinamiche, non erogherebbe alle condizioni qualitative e tariffarie ritenute necessarie dall'Amministrazione, come peraltro confermato dall'andamento delle precedenti procedure di affidamento.

Considerato che il servizio di doposcuola rientra tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), con particolare riferimento alla lettera i).

l'art. 55 del medesimo Codice disciplina gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione quali modalità ordinarie di rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore per l'esercizio delle attività di interesse generale, secondo il modello dell'amministrazione condivisa;

Linee guida approvate con D.M. Lavoro e Politiche sociali 31 marzo 2021, n. 72, hanno chiarito che il rapporto instaurato mediante co-progettazione non ha natura sinallagmatica e corrispettiva, bensì collaborativa, e comporta il riconoscimento all'ente del Terzo settore del solo rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati, in presenza di un "utile ragionevole".

L'art. 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, fa espressamente salva l'applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del Codice del Terzo settore, confermando l'estraneità di tali istituti all'ambito applicativo della disciplina dei contratti pubblici.

La co-progettazione consente inoltre di valorizzare le competenze degli enti del Terzo settore nella co-costruzione del servizio e di definire congiuntamente il progetto educativo, superando la logica della mera esecuzione di un capitolato predisposto unilateralmente dall'Amministrazione.

Dato atto che, a differenza di quanto stabilito per le colonie estive, per il doposcuola l'intervento economico del Comune è configurato quale contributo al soggetto gestore e non quale contributo diretto alle famiglie. La scelta è imposta dalla struttura del servizio: la partecipazione è libera, frazionata per singole giornate e variabile in corso d'anno, mentre il costo dipende dal numero di turni-educatore attivati e non dal singolo iscritto. Un contributo parametrato sui nuclei familiari non garantirebbe pertanto l'equilibrio economico del servizio né la sua attivazione.

Preso atto delle rilevazioni delle iscrizioni trasmesse dal gestore uscente nel corso dell'anno scolastico 2025/2026, dalle quali risulta un profilo settimanale marcatamente disomogeneo: il lunedì oscilla fra gli 11 e 14 iscritti, mentre il venerdì non ha mai superato i 7 iscritti.

Verificato che i «Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio - periodo 1 gennaio 2025-31 dicembre 2027», approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2066 di data 13 dicembre 2024 e da ultimo modificati con deliberazione n. 487 di data 10 aprile 2026, fissano al paragrafo 2.3.4 per la fascia di età 6-14 anni un rapporto numerico massimo di 25 minori per operatore, purché il gruppo rimanga compatto, prevedendo un operatore qualificato per ciascun sottogruppo in caso di articolazione del gruppo, nonché un operatore ogni due minori con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/1992 e un operatore per ciascun minore in situazione di gravità.

Ritenuto opportuno adottare uno standard organizzativo più restrittivo rispetto al minimo di legge, in considerazione dell'età dei destinatari e della necessità di garantire il trasferimento in sicurezza dei bambini dalla scuola alle sedi delle attività, con attraversamento della strada, stabilendo la presenza di un educatore fino a 12 iscritti nella giornata e di due educatori oltre tale soglia, nonché la presenza di due operatori in ogni caso durante i trasferimenti e ogni volta che il gruppo si articola in sottogruppi, dando atto peraltro che per l'attraversamento della strada è sempre assicurata la presenza dei volontari del Pedibus e che, nella predisposizione del progetto da parte dell'amministrazione sono state previste due giornate con presenza di 2 educatori, come storicamente rilevato in base alle presenze e per dare la possibilità di prevedere attività in sicurezza ulteriori rispetto a quelle presso la sede comunale.

Ritenuto altresì di fissare in 8 iscritti la soglia di attivazione della singola giornata, dando atto che la giornata che non raggiunga tale soglia non è attivata e comporta la corrispondente riduzione del corrispettivo.

Considerato che le quote applicate negli anni scolastici precedenti non venivano aggiornate dall'anno scolastico 2024/2025;

Ritenuto di aggiornare le quote e di articularle come segue, mantenendo la struttura a fascia oraria già in uso, giustificata dal fatto che il costo dipende dal turno di educatore attivato e non dalle ore fruite dal singolo bambino:

Profilo	16:00 - 18:00	16:00 - 17:00
Residente	€ 13,00	€ 8,00
Residente iscritto per tre o più giornate a settimana	€ 10,00	€ 6,00
Residente appartenente a nucleo con due o più iscritti (per ciascun figlio)	€ 10,50	€ 6,50
Non residente ma frequentante la scuola primaria di Besenello	€ 14,50	€ 8,50

Al fine di garantire una minima sostenibilità del servizio si ritiene inoltre di stabilire che la quota sarà dovuta in ragione delle giornate indicate nel calendario di iscrizione, indipendentemente dall'effettiva frequenza, salve le assenze motivate e documentate.

La possibilità di aprire la fruizione del servizio anche ad utenti non residenti, in maniera marginale e con tariffa maggiore, ma sempre frequentanti la scuola primaria di Besenello, è stata prevista oltre che per le finalità di socializzazione, anche per perseguire la maggior partecipazione all'iniziativa e garantire un apporto economico ulteriore.

In considerazione delle sopra richiamate disposizioni organizzative, ed in base alle presenze storiche si ritiene di determinare il contributo comunale quale differenza fra il corrispettivo effettivo stimato dall'amministrazione e le quote dovute dalle famiglie, e di fissarne quindi l'importo massimo in €

10.000,00.- per l'intero servizio, corrispondenti allo scenario più oneroso per l'Amministrazione — cinque giornate attivate di cui due con due educatori e tre con un educatore e che vede una partecipazione minima da parte dell'utenza con un margine prudenziale a copertura della variabilità del costo del lavoro.

Ritenuto di stabilire che il contributo non potrà in nessun caso superare né l'importo massimo sopra indicato né la differenza fra i costi ammissibili effettivamente sostenuti e rendicontati e le quote dovute dalle famiglie, così da escludere ogni ipotesi di sovracompensazione incompatibile con la natura di contributo ex art. 55 del D.Lgs. 117/2017, e che le quote si computano come dovute in base ai calendari di iscrizione sottoscritti, restando il mancato incasso a esclusivo carico del soggetto gestore.

Dato atto che sono stati predisposti i seguenti documenti, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- Allegato A — Avviso pubblico per la manifestazione di interesse e la selezione di un ente del Terzo settore con cui attivare un procedimento di co-progettazione per l'organizzazione e la gestione del servizio di doposcuola ludico-educativo, anno scolastico 2026/2027;
- Allegato B — Schema di convenzione tra il Comune di Besenello e il soggetto selezionato;
- Allegato C — Modello di domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
- Allegato D — Piano economico-finanziario.

Dato atto altresì che i predetti documenti, ancorché approvati nei loro contenuti essenziali con il presente atto, potranno essere oggetto di affinamenti formali e di integrazione dei dati mancanti (termini, date, riferimenti contabili) prima della pubblicazione, senza necessità di ulteriore deliberazione e nei limiti delle indicazioni contenute nel presente provvedimento.

Dato atto inoltre che, quanto alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato:

- l'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea subordina la qualificazione di una misura come aiuto di Stato alla ricorrenza cumulativa di quattro condizioni: l'origine statale delle risorse, l'attribuzione di un vantaggio economico selettivo, l'idoneità a falsare la concorrenza e l'incidenza sugli scambi tra Stati membri;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), ai punti 190 e seguenti, e le decisioni della Commissione del 29 aprile 2015 in materia di misure a impatto puramente locale hanno chiarito che il requisito dell'incidenza sugli scambi non ricorre quando il beneficiario fornisce beni o servizi in un'area geografica circoscritta, non è idoneo ad attrarre utenza proveniente da altri Stati membri e l'effetto della misura sugli investimenti transfrontalieri risulta meramente marginale;
- il servizio in oggetto è destinato esclusivamente agli alunni frequentanti la scuola primaria di Besenello, si svolge in orario immediatamente successivo a quello scolastico, presuppone la contestuale frequenza dell'istituto e non è pertanto in alcun modo idoneo a intercettare domanda proveniente da altri Stati membri né a incidere sulle scelte localizzative di operatori transfrontalieri;
- il sostegno pubblico previsto, quantificato in un importo massimo di euro 10.000,00.- su base annua (intesa come anno scolastico), si configura come rimborso del disavanzo residuo di gestione, calcolato al netto delle entrate tariffarie, dei Buoni di Servizio FSE+ e del co-finanziamento posto a carico dell'ente partner;

Per le ragioni esposte, la misura non appare integrare gli elementi costitutivi dell'aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE, difettando in particolare il requisito dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri.

Dato atto inoltre, quanto alla messa a disposizione dei locali comunali, il Comune concede al soggetto partner l'utilizzo dei locali di proprietà comunale siti presso la sede municipale o presso la Palestra (in orari da concordare) o presso la sala giovani e il giardino della Biblioteca comunale, per il solo svolgimento del servizio co-progettato, nei giorni e nelle fasce orarie indicati nel progetto, e che tale messa a disposizione non costituisce componente di aiuto autonomamente valorizzabile, per le seguenti ragioni:

- a) i locali permangono nella titolarità e nella piena disponibilità giuridica e materiale del Comune, che non costituisce in capo al partner alcun diritto reale né alcun diritto personale di godimento

esclusivo, consentendo un mero utilizzo funzionale, circoscritto agli spazi, ai giorni e alle fasce orarie strettamente necessari all'erogazione del servizio;

- b) negli orari residui i locali restano integralmente destinati alle ordinarie finalità istituzionali dell'Ente, che ne conserva la programmazione, la gestione e la custodia, senza alcuna sottrazione di disponibilità;
- c) l'utilizzo è strumentale ed esclusivamente funzionale alla realizzazione dell'attività di interesse generale oggetto della co-progettazione, alla quale il Comune concorre quale co-autore del progetto, e non a un'attività economica autonoma e distinta del partner, al quale è fatto espresso divieto di destinare gli spazi a finalità diverse da quelle convenute;
- d) la messa a disposizione non comporta per il Comune la rinuncia ad alcuna entrata, non essendo i locali suscettibili di diverso impiego remunerativo nelle fasce orarie considerate né oggetto di alcuna programmazione di valorizzazione economica, con la conseguenza che non si configura alcun mancato introito a carico del bilancio comunale;
- e) l'utilizzo è formalizzato nella convenzione, che ne definisce puntualmente i limiti, gli obblighi di corretto uso e custodia a carico del partner e la revocabilità in caso di sopravvenute e diverse esigenze istituzionali dell'Ente.

Ritenuto che, in ogni caso, anche laddove si volesse attribuire alla messa a disposizione dei locali un valore economico figurativo, l'importo complessivo della misura resterebbe ampiamente contenuto entro il massimale previsto dalla disciplina degli aiuti di importanza minore, non risultandone in alcun modo alterata la conformità dell'intervento al quadro normativo europeo;

Ritenuto, ciò nonostante, in un'ottica di prudenza amministrativa e al fine di assicurare la piena conformità dell'azione comunale al quadro normativo europeo e nazionale, di ricondurre il sostegno economico al regime degli aiuti di importanza minore di cui al Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023, che consente la concessione di aiuti fino a euro 750.000,00 per impresa unica nell'arco di tre anni solari calcolati su base mobile, senza obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea, essendo l'importo di cui trattasi ampiamente contenuto entro tale massimale.

Dato atto che, conseguentemente, il Comune provvederà:

- a) ad acquisire dal soggetto partner la dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti in regime de minimis percepiti nel periodo di riferimento e alla perimetrazione dell'impresa unica;
- b) a effettuare, prima della concessione, la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato mediante visura de minimis e visura Deggendorf, ai sensi degli articoli 46 e 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234, e del D.M. 31 maggio 2017, n. 115;
- c) a registrare l'aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, acquisendo il Codice Concessione RNA (COR) da riportare espressamente nell'atto di concessione, e a confermare la registrazione entro venti giorni dalla stessa, a pena di decadenza della posizione;
- d) a subordinare l'efficacia della concessione al positivo esito dei predetti adempimenti.

Visto che lo schema di convenzione prevede:

- la quantificazione del contributo quale rimborso del disavanzo residuo, entro il tetto massimo stabilito, sulla base del piano economico-finanziario allegato;
- l'obbligo di rendicontazione analitica a consuntivo dei costi sostenuti e delle entrate percepite;
- il divieto di sovracompensazione, con conseguente riduzione proporzionale del contributo o restituzione delle somme eccedenti qualora il consuntivo evidenzia un disavanzo inferiore a quello preventivato;
- il divieto di cumulo con ulteriori contributi pubblici riferiti alle medesime voci di costo;
- la determinazione della tariffa massima applicabile alle famiglie, quale obbligo di servizio posto a carico del partner;
- la disciplina dell'utilizzo dei locali comunali nei termini sopra precisati.

Richiamati, quanto agli obblighi di pubblicità, gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che subordinano l'efficacia dei provvedimenti di concessione di importo superiore a mille euro alla relativa pubblicazione, nonché l'art. 1, commi 125 e seguenti, della L. 4 agosto 2017, n. 124, in ordine agli obblighi di trasparenza gravanti sul soggetto beneficiario per erogazioni pari o superiori a euro 10.000,00.-, obblighi che si intendono assolti, ai sensi del comma 125-quinquies del medesimo articolo, mediante la registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Rilevato che nel Bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29 dicembre 2025, esiste adeguata disponibilità per il contributo di cui al presente provvedimento.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, essendo finalizzato all'avvio della procedura di co-progettazione, e che all'assunzione del relativo impegno si provvederà con la determinazione di approvazione dell'esito del procedimento, nei limiti dell'importo massimo sopra stabilito.

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dalla Responsabile del Servizio Affari Generali e in ordine alla regolarità contabile dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Evidenziato che si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali, al fine di consentire la pubblicazione dell'avviso, lo svolgimento del tavolo di co-progettazione e l'avvio del servizio con l'anno scolastico.

Preso atto che, ai sensi del combinato disposto della L. 07.08.1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero causa di impedimento o di incompatibilità dei partecipanti alla presente seduta di giunta comunale – come da dichiarazione verbale singolarmente resa in corso seduta - all'approvazione del presente atto

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), e in particolare gli artt. 55 e 56;
- il D.M. Lavoro e Politiche sociali 31 marzo 2021, n. 72, recante le Linee guida sul rapporto fra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore;
- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la L.P. 2 marzo 2011, n. 1 «Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità»;
- la L.P. 28 maggio 2009, n. 6 e ss.mm. «Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi»;
- la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e in particolare l'art. 32 in materia di condizioni economico-normative del personale;
- le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2066 di data 13 dicembre 2024, n. 310/2025, n. 2110/2025 e n. 487 di data 10 aprile 2026 in materia di Buoni di Servizio FSE+ 2021-2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 31 di data 2 aprile 2026, relativa alla co-progettazione del servizio di colonia diurna estiva «Estate insieme» 2026;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 11 aprile 1996 e ss.mm.;
- il D.U.P. 2026-2028 e il bilancio di previsione 2026-2028 approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 29 dicembre 2025;
- il Regolamento di contabilità vigente e il Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
- il PEG 2026/2028 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 150 di data 29 dicembre 2025.

Verificata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Con due separate votazioni (di cui una con riguardo al contenuto ed una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni indicate in premessa, il procedimento di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, finalizzato all'individuazione di un ente del Terzo settore con cui definire e realizzare in partenariato il servizio di doposcuola ludico-educativo rivolto agli alunni della scuola primaria di Besenello per l'anno scolastico 2026/2027;
2. di approvare l'Avviso pubblico di co-progettazione (Allegato A), lo schema di convenzione (Allegato B), il modello di domanda e dichiarazione sostitutiva (Allegato C) e il piano economico-finanziario (Allegato D), che, depositate agli atti ai fini di tutela della concorrenzialità della procedura costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che il rapporto con il soggetto selezionato è disciplinato dagli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017 e che la convenzione non costituisce contratto di appalto ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
4. di stabilire che il servizio sarà erogato dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 con possibilità di uscita anticipata alle ore 17:00, per circa trenta settimane, con soglia di attivazione della singola giornata fissata in 8 iscritti e capienza massima di 15 iscritti;
5. di stabilire quale standard organizzativo la presenza di un educatore fino a 12 iscritti nella giornata e di due educatori oltre tale soglia, nonché la presenza di due operatori in ogni caso durante il trasferimento dei bambini dalla scuola alle sedi delle attività e ogni volta che il gruppo si articola in sottogruppi;
6. di stabilire che il servizio è rivolto in via prioritaria agli alunni residenti nel Comune di Besenello frequentanti la scuola primaria di Besenello e, in via residuale e limitatamente ai posti liberi nella singola giornata, anche agli alunni frequentanti la medesima scuola ma non residenti nel Comune, per i quali si applica la quota a prezzo pieno senza alcuna riduzione;
7. di approvare le quote a carico delle famiglie nella misura indicata in premessa, dando atto che le stesse sono dovute in ragione delle giornate indicate nel calendario di iscrizione indipendentemente dall'effettiva frequenza, salve le assenze motivate e documentate;
8. di stabilire che l'intervento economico del Comune a favore del soggetto gestore è configurato quale contributo a copertura del disavanzo di gestione, determinato quale differenza fra il corrispettivo effettivo e le quote dovute dalle famiglie;
9. di fissare in € 10.000,00.- annui (inteso come anno scolastico) più eventuale iva se dovuta, oltre ad eventuali costi della sicurezza che verranno evidenziati dal DUVRI in fase di predisposizione, l'importo massimo del contributo comunale, dando atto che esso non può in nessun caso essere superato né eccedere la differenza fra i costi ammissibili rendicontati e le quote dovute dalle famiglie;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che all'assunzione del medesimo si provvederà con la determinazione di approvazione dell'esito del procedimento;
11. di dare massima pubblicità all'avviso mediante pubblicazione all'albo telematico e sul sito istituzionale dell'Ente;
12. di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali – Segretario comunale – della pubblicazione dell'avviso per 10 giorni consecutivi, in deroga in considerazione dell'urgenza di attivare il servizio, pur in fase di anno scolastico già avviato, della nomina della commissione di valutazione e della conduzione del procedimento, riservando alla Giunta comunale l'approvazione del progetto definitivo scaturito dal tavolo di co-progettazione;
13. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, per le motivazioni di cui in premessa;
14. di inviare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

15. di evidenziare che il Comune di Besenello ha adottato un apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della legge n. 190/2012 e s.m.i., tesi a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente";
16. di evidenziare che la Direttiva (UE) 2019/1937 riconosce come centrale il ruolo del "Whistleblower" nella denuncia e nella prevenzione di violazioni di norme. Obiettivo del legislatore è impedire o contrastare condotte illecite che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione, così da accrescere il livello di osservanza delle norme giuridiche. Per perseguire tale obiettivo sono messi a disposizione dei potenziali segnalanti canali di comunicazione efficaci, riservati e sicuri, atti a proteggere gli stessi da eventuali ritorsioni. Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Per tutti i soggetti esterni all'apparato pubblico l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), attraverso l'apposita piattaforma informatica reperibile al link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, garantisce la possibilità di inoltrare segnalazioni e documenti crittografando l'identità del segnalante. Rimane comunque alternativa la facoltà di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, senza previo obbligo di segnalazione all'Ente o all'ANAC;
17. di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.p. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm., che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a) opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
- I ricorsi sub b) e c) sono alternativi.
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi e forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico- amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5 dell'allegato 1 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, per effetto del quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Walter Battisti

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Pia Binelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).